

**ItaliaOggi pubblica le risposte fornite dall’Agenzia delle entrate ai quesiti degli esperti al VI Forum nazionale dei commercialisti ed esperti contabili di ItaliaOggi del 23-24 gennaio 2023**

**SUPERBONUS**

**Pagamenti senza bonifico parlante**

**Domanda**

**Si chiede se, in caso di errato pagamento (con bonifico ordinario) delle spese che fruiscono della detrazione maggiorata del 110% (superbonus) è possibile applicare le modalità già indicate per le altre detrazioni edilizie che richiedono il pagamento con bonifico parlante indicate nella circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 43/E/2016.**

**Risposta**

Come chiarito in diversi documenti di prassi, anche ai fini del Superbonus, il pagamento delle spese per l’esecuzione degli interventi deve essere effettuato mediante bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.

Al riguardo, con la circolare 22 dicembre 2020, n. 30/E è stato confermato, richiamando la risoluzione n. 55/E del 2012, che la non completa compilazione del bonifico bancario/postale, che pregiudichi in maniera definitiva il rispetto da parte delle banche e di Poste Italiane SPA dell’obbligo di operare la ritenuta disposta dall’articolo 25 del decreto legge n. 78 del 2010, non consente il riconoscimento della detrazione, salva l’ipotesi della ripetizione del pagamento mediante bonifico, in modo corretto. In sostanza, il Superbonus non potrà essere disconosciuto nell’ipotesi in cui si proceda alla ripetizione del pagamento mediante un nuovo bonifico bancario/postale nel quale siano riportati, in maniera corretta, i dati richiesti necessari ad operare la predetta ritenuta.

Inoltre, con la citata circolare n. 43/E del 18 novembre 2016 richiamata da ultimo dalla circolare 25 luglio 2022, n. 28/E è stato ribadito che qualora, per errore, non siano stati indicati sul bonifico tutti i dati richiesti, e non sia stato possibile ripetere il bonifico, la detrazione spetta solo se il contribuente sia in possesso di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata dall’impresa, con la quale quest’ultima attesti che i corrispettivi accreditati a suo favore sono stati correttamente contabilizzati ai fini della loro imputazione nella determinazione del reddito d’impresa.

I suddetti chiarimenti possono applicarsi anche con riferimento alle spese ammissibili al Superbonus.

**FLAT TAX INCREMENTALE**

## **Flat tax incrementale e franchigia, metodo di calcolo**

### **Domanda**

Dalle disposizioni che introducono la tassazione piatta al 15%, emerge che la base imponibile tassabile con l'aliquota fissa del 15% deve essere determinata per differenza tra il reddito d'impresa e di lavoro autonomo determinato nel 2023 e il reddito d'impresa e di lavoro autonomo, d'importo più elevato, dichiarato negli anni dal 2020 al 2022, decurtato di un importo pari al 5% di quest'ultimo ammontare. Dalla relazione tecnica si comprende, quindi, che la base imponibile agevolata (incrementale e nel limite di 40 mila euro) deve essere determinata tenendo conto di una franchigia pari al 5% calcolata sull'importo più elevato dichiarato in uno dei tre periodi d'imposta precedenti (2020, 2021 e 2022). La conseguenza è che, si ritiene, se un professionista dichiara, nel 2023, un reddito pari a 100.000 euro mentre nel 2022 ha dichiarato 90.000 euro, nel 2021 euro 80.000 e nel 2020 euro 85.000, la differenza (pari a 10.000 euro) tra il reddito 2023 (100.000 euro) e quello più elevato (2022) dichiarato in un anno del triennio precedente (90.000 euro), occorre effettuare la decurtazione (franchigia) del 5% da calcolare sul reddito più elevato del triennio ( $90.000 \times 5\% = 4.500$ ), con la conseguenza che la base imponibile, da tassare al 15%, risulta pari a 5.500 euro ( $10.000 - 4.500 = 5.500$ ) e l'imposta dovuta ammonta a 825 euro; sulla ulteriore quota di reddito, si rende inevitabilmente applicabile la tassazione Irpef progressiva.

**Si chiede conferma della modalità di determinazione della franchigia del 5%.**

### **Risposta**

Al riguardo, si evidenzia che, ai sensi dell'articolo 1, comma 55, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è stabilito che:

*«Per il solo anno 2023, i contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni, diversi da quelli che applicano il regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, possono applicare, in luogo delle aliquote per scaglioni di reddito stabilite dall'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e relative addizionali, calcolata con l'aliquota del 15 per cento su una base imponibile, comunque non superiore a 40.000 euro, pari alla differenza tra il reddito d'impresa e di lavoro autonomo determinato nel 2023 e il reddito d'impresa e di lavoro autonomo d'importo più elevato dichiarato negli anni dal 2020 al 2022, decurtata di un importo pari al 5 per cento di quest'ultimo ammontare».*

Ciò posto, nel ritenere che il riferimento della decurtazione del 5 per cento a "quest'ultimo ammontare" debba essere inteso nel senso di calcolare la stessa sul reddito d'impresa e di lavoro autonomo d'importo più elevato, dichiarato negli anni dal 2020 al 2022, e che tale importo debba essere sottratto, ai fini della determinazione della base imponibile cui applicare la flat tax, dalla differenza tra il reddito imponibile dichiarato nel 2023 e quello più alto del triennio 2022-2020, si

conferma la correttezza della modalità di determinazione della franchigia del 5 per cento prospettata nell'esempio rappresentato.

## **REGIME FORFETTARIO**

### **Le ritenute d'acconto**

#### **Domanda**

**Un professionista che supera i 100.000 euro di compensi nell'anno, entrando direttamente nel regime ordinario Irpef applicherà automaticamente la ritenuta d'acconto sui compensi che riceverà da quel momento in poi, oppure dovrà applicarla retroattivamente? Inoltre, sulle operazioni passive, nel momento in cui il soggetto forfettario diventa “retroattivamente” soggetto ad Irpef come dovrà comportarsi rispetto agli acquisti di prestazioni professionali?**

#### **Risposta**

Ai sensi dell'articolo 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di bilancio 2015) «I ricavi e i compensi relativi al reddito oggetto del regime forfettario non sono assoggettati a ritenuta d'acconto da parte del sostituto d'imposta».

Inoltre, ai sensi del successivo comma 69, i contribuenti che usufruiscono del regime forfettario *«non sono tenuti a operare le ritenute alla fonte di cui al titolo III del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, e successive modificazioni, ad eccezione delle ritenute di cui agli articoli 23 e 24 del medesimo decreto»*.

Per effetto della modifica del comma 71 della legge di bilancio 2015 ad opera dell'articolo 1, comma 54, lettera b), della legge di bilancio 2023 *«il regime forfettario cessa di avere applicazione dall'anno stesso in cui i ricavi o i compensi percepiti sono superiori a 100.000»*.

Ciò posto, in merito all'applicazione della “Ritenuta sui redditi di lavoro autonomo e su altri redditi”, l'articolo 25, comma 1, del d.P.R. n. 600 del 1973 prevede che *«i soggetti indicati nel primo comma dell'art. 23, che corrispondono a soggetti residenti nel territorio dello Stato compensi comunque denominati, anche sotto forma di partecipazione agli utili, per prestazioni di lavoro autonomo, ancorché non esercitate abitualmente ovvero siano rese a terzi o nell'interesse di terzi o per l'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere devono operare all'atto del pagamento una ritenuta del 20 per cento a titolo di acconto dell'Irpef dovuta dai percipienti, con l'obbligo di rivalsa»*.

Considerato che le ritenute si rendono applicabili al momento della “corresponsione” dei compensi, si ritiene che le stesse non possano essere applicate retroattivamente.

Analogamente, per le “operazioni passive”, il professionista non assumerà retroattivamente il ruolo di sostituto d'imposta, anche in relazione a ritenute diverse da quelle di cui all'articolo 23 e 24 del d.P.R. n. 600 del 1973.

## **SANATORIE**

## **Rottamazione, decadenza e rateizzazione del debito residuo**

### **Domanda**

**Con la legge di bilancio 2023 è stata concessa la possibilità di definire in maniera agevolata i carichi affidati al riscossore dal 1 gennaio 2020 al 30 giugno 2022. Si chiede conferma che in caso di decadenza dalla citata definizione agevolata (c.d. Rottamazione) sia concessa la possibilità ai contribuenti di rateizzare il debito residuo ai sensi dell'articolo 19 del decreto del presidente della repubblica 29 settembre 1973 n. 602.**

### **Risposta**

Diversamente da quanto avvenuto nella disciplina relativa alle precedenti "rottamazioni" (cfr. art. 6, comma 4, del DL n. 193/2016, art. 1, comma 4, del DL n. 148/2017 e art. 3, comma 14, lett. b), del DL n. 119/2018) e al "saldo e stralcio" previsto dalla Legge di Bilancio 2019 (cfr. art. 1, comma 198, della legge n. 145/2018), nell'art. 1, commi 231 ss., della legge n. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023) non sono contenute disposizioni che inibiscono la presentazione di una richiesta di rateazione, ai sensi dell'art. 19 del DPR n. 602/1973, dei debiti, risultanti dai carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, per i quali il debitore dovesse incorrere nell'inefficacia della nuova definizione agevolata per mancato integrale e tempestivo versamento delle somme dovute per la stessa definizione.

## **Rottamazione, ritardi nelle rate**

### **Domanda**

**In presenza di debiti oggetto di dilazioni ordinarie/straordinarie con piani di pagamento non regolari ma non ancora soggetti a decadenza, per l'accesso alla definizione agevolata è prevista una data entro la quale i pagamenti scaduti devono essere regolarizzati?**

### **Risposta**

L'art. 1, commi 231 ss., della legge n. 197/2022, non reca specifiche previsioni sui debiti oggetto di dilazioni concesse ex art. 19 del DPR n. 602/1973. Pertanto, è comunque consentito avvalersi della definizione di cui ai citati commi 231 ss. dell'art. 1 della legge n. 197/2022 anche per tali debiti (se risultanti da carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022), con riferimento al residuo importo dovuto, ossia al netto di quanto già versato a seguito di rateazione. Al riguardo, comunque, si ricorda che:

- ai sensi del comma 238 dell'art. 1 della legge n. 197/2022, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare per la definizione, si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale compreso nei carichi affidati e a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento;
- ai sensi del successivo comma 239, le somme relative ai debiti definibili, versate a

qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

## **Definizione agevolata degli avvisi bonari**

### **Domanda**

**Dal testo della disposizione normativa sembra che sia comunque possibile ottenere la riduzione al 3 per cento della sanzione per quegli avvisi bonari la cui “rateazione è in corso” e, quindi, indipendentemente dalla possibile decadenza intervenuta al 1 gennaio 2023. Posto che la relazione di accompagnamento afferma invece che laddove si sia verificata la decadenza entro il 31 dicembre 2022 non è possibile accedere alla misura premiale e posto che le norme sulla remissione in termini di rate scadute è destinata ad altri istituti, quale è la corretta lettura della disposizione normativa?**

### **Risposta**

L'articolo 1, comma 155, della legge di Bilancio prevede che la definizione agevolata si applica anche con riferimento agli “avvisi bonari” per i quali, alla data del 1° gennaio 2023 (data di entrata in vigore della legge di bilancio 2023), sia regolarmente in corso un pagamento rateale, ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto legislativo n. 462 del 1997.

Come chiarito con la circolare n. 1 del 13 gennaio u.s., per rateazioni in corso al 1° gennaio 2023 si intendono quelle avviate in anni precedenti (a prescindere dal periodo d'imposta), per le quali, alla medesima data, non si è verificata alcuna causa di decadenza, ai sensi dell'articolo 15-ter del DPR n. 602 del 1973.

Come previsto dal successivo comma 156, per beneficiare della riduzione sanzionatoria sul debito residuo è necessario che il pagamento rateale prosegua, senza soluzione di continuità, secondo le scadenze previste dall'originario piano di rateazione, usufruendo eventualmente dell'estensione fino a venti rate trimestrali (comma 159).

## **Nuova rateazione degli avvisi bonari**

### **Domanda**

**Le nuove misure in materia di rateazione dei pagamenti derivanti avvisi bonari sembra, in base al testo normativo, che si applichino anche a quelle comunicazioni di irregolarità previste dall'articolo 36 ter del dpr n. 600 del 1973 in quanto vi è la completa soppressione di alcune parole nell'articolo 3 bis, comma 1, del dlgs. 462 del 1997. È corretta tale lettura ovvero la norma è destinata esclusivamente agli avvisi ex articoli 36 bis e 54 bis?**

### **Risposta**

L'articolo 1, comma 159, della legge di Bilancio, intervenendo sull'articolo 3-bis del decreto legislativo n. 462 del 1997, in materia di ‘Rateazione delle somme dovute’,

ha eliminato la previsione che stabiliva, per gli importi pari o inferiori a 5.000 euro, la possibilità di dilazionare il pagamento in un numero massimo di otto rate trimestrali.

La modifica introdotta, come chiarito con la circolare n. 1 del 2023, riguarda, oltre che la rateazione delle somme dovute a seguito dei controlli automatizzati eseguiti ai sensi degli articoli 36-bis del DPR n. 600 del 1973 e 54-bis del DPR n. 633 del 1972, anche la rateazione delle somme dovute a seguito dei controlli formali eseguiti ai sensi dell'articolo 36-ter del DPR n. 600 del 1973 il cui pagamento può, quindi, essere rateizzato fino a un numero massimo di venti rate trimestrali a prescindere dall'importo.

## **Definizione agevolata avvisi bonari**

### **Domanda**

**Ai fini della determinazione della nuova misura delle sanzioni del 3 per cento, come devono essere calcolate le stesse considerando che, evidentemente, possono essere stati effettuati pagamenti precedenti? La nuova misura delle sanzioni è applicabile in modo autonomo sulle rate mancanti ovvero vi è una rideterminazione complessiva che potrebbe generare l'assenza di un onere di versamento a titolo di sanzioni, come sembra emergere dal testo della norma che afferma come le somme già versate siano acquisite? Verrà messo a disposizione un ausilio da parte dell'Agenzia delle Entrate per la corretta determinazione delle sanzioni?**

### **Risposta**

La circolare n. 1 del 13 gennaio 2023 ha chiarito che nell'ipotesi in cui alla data del 31 dicembre 2022 sia già stata versata parte delle somme dovute, sull'importo residuo, calcolato per differenza tra l'importo dell'imposta richiesto con la comunicazione e l'importo dell'imposta versato (senza considerare gli interessi di rateazione versati con codice tributo 9002) sono rideterminate le sanzioni nella nuova misura del 3 per cento.

Per determinare l'imposta residua al 1° gennaio 2023, data di entrata in vigore della legge di Bilancio, su cui ricalcolare le sanzioni nella misura del 3 per cento, occorre preliminarmente imputare i versamenti effettuati entro il 31 dicembre 2022 in proporzione alle singole voci indicate nella comunicazione, relative a imposta, sanzioni e interessi. Si precisa che, nella determinazione dell'ammontare versato entro il 31 dicembre 2022, da imputare proporzionalmente alle singole voci della comunicazione, occorre includere anche l'importo dell'eventuale rata scaduta entro la predetta data ma versata successivamente, entro la scadenza della rata successiva (ad esempio, rata scaduta in data 31 ottobre 2022 ma versata entro il 31 gennaio 2023).

Si pensi al caso di comunicazione di irregolarità con la quale viene chiesto di versare un importo complessivo pari ad euro 4.680 di cui 4.000 relativo all'imposta da versare e il rimanente relativo a sanzioni ed interessi. Alla data del 31 dicembre 2022 sono stati versati complessivamente euro 1.755. Per determinare il debito residuo al 1° gennaio 2023, su cui ricalcolare le sanzioni nella misura del 3 %, occorre ripartire

l'importo corrisposto in proporzione alle singole voci indicate nella comunicazione. La sanzione nella misura del 3 per cento va calcolata sulla differenza tra l'imposta richiesta con la comunicazione e quella versata, determinata sulla base della proporzione come esposto nella seguente tabella:

<b>Dettaglio</b>	<b>Importo richiesto (con sanzioni al 10%)</b>	<b>Importo versato</b>	<b>Importo residuo (con sanzioni al 3%)</b>
Imposta da versare	4.000 €	1.500 €	2.500 €
Sanzione	400 €	150 €	75 €
Interessi	280 €	105,00 €	175 €
<b>Totale</b>	<b>4.680 €</b>	<b>1.755 €</b>	<b>€2.750</b>

Pertanto, in base alle nuove disposizioni in materia di definizione agevolata, l'importo residuo da versare è pari ad euro 2.750 (in luogo dell'importo residuo dovuto in precedenza pari ad euro 2.925).

Si precisa che non è previsto l'invio di una comunicazione da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Sul sito internet dell'Agenzia, è stato messo a disposizione dei contribuenti uno strumento di ausilio per la determinazione delle sanzioni ridotte e per la rielaborazione del piano di rateazione.

## **ARGOMENTI VARI**

### **Nuovo esterometro**

#### **Domanda**

**In base alle disposizioni dell'art. 6, comma 9-bis1, del dlgs n. 471/97, nel caso in cui, in relazione alle operazioni effettuate da fornitori non stabiliti, ancorché identificati in Italia, nei confronti di soggetti passivi nazionali, l'imposta sia addebitata in rivalsa dal fornitore, anziché essere assolta dal cliente con il regime dell'inversione contabile, in assenza di frodi l'imposta si considera assolta e detraibile, e si applica la sanzione formale da 250 a 2.000 euro. Si chiede di sapere come debba essere effettuata, in tal caso, la comunicazione al Sdi da parte del cessionario/committente nazionale ai sensi dell'art. 1, comma 3-bis, del dlgs n. 127/2015, considerato che l'operazione è già stata assoggettata al tributo dal fornitore identificato, ancorché in modo irregolare.**

#### **Risposta**

Ai sensi dell'articolo 6, comma 9-bis.1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 «qualora, in presenza dei requisiti prescritti per l'applicazione dell'inversione contabile l'imposta relativa a una cessione di beni o a una prestazione di servizi di cui alle disposizioni menzionate nel primo periodo del comma 9-bis, sia stata erroneamente assolta dal cedente o prestatore, fermo restando il diritto del cessionario

o committente alla detrazione ai sensi degli articoli 19 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il cessionario o il committente anzidetto non è tenuto all'assolvimento dell'imposta, ma è punito con la sanzione amministrativa compresa fra 250 euro e 10.000 euro. Al pagamento della sanzione è solidalmente tenuto il cedente o prestatore. Le disposizioni di cui ai periodi precedenti non si applicano e il cessionario o il committente è punito con la sanzione di cui al comma 1 quando l'applicazione dell'imposta nel modo ordinario anziché mediante l'inversione contabile è stata determinata da un intento di evasione o di frode del quale sia provato che il cessionario o committente era consapevole.».

Come già chiarito con la risposta ad interpello n. 501 del 22 luglio 2021, siamo di fronte, dunque, ad una fattura irregolare per la quale il legislatore, fermo il diritto alla detrazione qualora il cessionario/committente dia prova che l'imposta «sia stata», seppur erroneamente, «assolta dal cedente o prestatore» in assenza di frode, ha previsto un'apposita sanzione.

La comunicazione dei dati richiesta dall'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 (c.d. "esterometro"), potrà dunque essere effettuata, nei tempi voluti dalla lettera b) del medesimo comma, utilizzando – anche al fine di contemperare le esigenze della precompilata IVA - il tipo documento "TD28" indicando – nel blocco cedente/prestatore - il codice Paese e l'identificativo estero del fornitore. Al riguardo, si invita a seguire le indicazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate nella "Guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell'esterometro", pubblicata nell'apposita sezione del proprio sito istituzionale.

## **Certificazione prestazioni di servizi elettronici**

### **Domanda**

**In base al n. 6-ter dell'art. 22 del dpr 633/72, per le prestazioni di servizi riconducibili tra i servizi elettronici ai sensi dell'art. 7 del regolamento Ue n. 282/2011, resi a committenti privati consumatori, l'emissione della fattura non è obbligatoria, salvo che sia richiesta dal cliente al momento di effettuazione dell'operazione. Le stesse prestazioni B2C, sono esonerate dall'obbligo di certificazione dei corrispettivi (dm 27 ottobre 2015) e, in via temporanea, dall'obbligo dell'invio telematico dei corrispettivi di cui all'art. 2 del dlgs n. 127/201 (dm 10 maggio 2019).**

**Ciò premesso, si chiede di sapere:**

- come si concilia con il quadro normativo sopra riportato la risposta all'interpello n. 582 del 7 dicembre 2022, secondo cui i corrispettivi percepiti dai consumatori finali nazionali per le suddette prestazioni devono essere documentati con fattura;**
- se l'indicazione, contenuta nella stessa risposta, secondo la quale, nel caso in cui il prestatore intenda emettere volontariamente la fattura anche per le prestazioni rese a consumatori finali di altri paesi Ue, deve previamente acquisire l'autorizzazione del committente, rivesta portata generale, sicché tale autorizzazione debba essere acquisita in tutti i casi in cui il soggetto passivo**

**intenda documentare con emissione di fattura i corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi verso consumatori finali.**

### **Risposta**

In via preliminare, si evidenzia che la risposta citata (n. 582, pubblicata il 7 dicembre 2022 nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Agenzia) prende in esame un caso del tutto peculiare, in cui, al di là delle carenze indicate nella risposta stessa in ordine agli elementi utili a qualificare il servizio reso dall'istante, questi raccoglieva i dati degli utenti ai fini della fatturazione. Adempimento per il quale si sono fornite le indicazioni del caso laddove tali utenti fossero soggetti nazionali.

Resta confermato, da un punto di vista generale, che, in base all'attuale quadro normativo, i corrispettivi percepiti da consumatori finali per i servizi qualificabili come elettronici ai sensi dell'articolo 7 del regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 non sono soggetti all'obbligo di fatturazione.

Quanto all'acquisizione del consenso dei consumatori nelle ipotesi in cui l'emissione di una fattura non sia obbligatoria ex lege, la risposta citata fa applicazione di principi di portata generale già espressi in precedenza e da confermare anche in questa sede, in base ai quali *«la lettera dell'articolo 22 del decreto IVA - secondo cui "L'emissione della fattura non è obbligatoria, se non è richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell'operazione" [...] - escludendo l'obbligatorietà della fattura ne riconosce comunque la facoltatività, laddove il cedente/prestatore dia evidenza della sua intenzione di emettere fattura ed il cessionario/committente non manifesti una volontà contraria. L'esercizio di tale facoltà va ovviamente coordinato con la necessità che il documento rechi gli elementi obbligatoriamente previsti dall'articolo 21, comma 1, del decreto IVA ovvero, in ipotesi di fattura "semplificata", quelli del successivo articolo 21-bis [si vedano, in entrambi i casi, le lettere da a) ad h) dei rispettivi commi 1]»* (così, ad esempio, la precedente risposta n. 378, pubblicata il 14 luglio 2022).

### **Tempistica annotazione acquisti in reverse charge contribuenti trimestrali**

#### **Domanda**

**Per gli acquisti in reverse charge gli operatori devono operare la doppia annotazione nel registro di cui all'articolo 23 (vendite) e articolo 25 (acquisti) del dpr. n.633/72. L'articolo 7, comma 3-bis, del dpr. 14 ottobre 1999, n. 542 dispone che, in luogo degli ordinari termini di cui all'articolo 23, i soggetti che applicano la liquidazione Iva trimestrale “possono annotare le fatture nel registro di cui all'articolo 23 del decreto del presidente della repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, entro la fine del mese successivo al trimestre di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni”. Si chiede conferma che detto termine rileva anche ai fini dell'annotazione della posta dell'Iva a debito relativa agli acquisti in reverse charge.**

#### **Risposta**

Fermo restando che la liquidazione IVA operata dai soggetti che esercitano l'opzione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542 (c.d. contribuenti trimestrali "per opzione") prescinde dalle operazioni assoggettate a reverse charge, si ritiene che laddove il cessionario/committente di un'operazione cd. interna da assoggettare a tale meccanismo abbia esercitato la richiamata opzione, egli potrà «annotare le fatture nel registro di cui all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, entro la fine del mese successivo al trimestre di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni» (cfr. l'articolo 7, comma 3-bis, del d.P.R. n. 542 del 1999). La medesima facoltà è consentita anche con riferimento alle operazioni in reverse charge cd esterno, considerato che l'imposta ad esse relativa viene liquidata ugualmente su base trimestrale.

Ciò, ovviamente, rispettando gli ulteriori adempimenti posti a suo carico dal legislatore (quali, a seconda dei casi, l'emissione di autofattura o l'integrazione del documento ricevuto dal cedente/prestatore) come indicato, anche ai fini della corretta compilazione dei diversi documenti e dei registri Iva, nella "Guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell'esterometro", pubblicata nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Agenzia delle Entrate, cui si rinvia per tutti i dettagli del caso.

## **Corrispettivi telematici per i locali notturni**

### **Domanda**

**Il comma 4, dell'art. 1 del dpr 544/1999 stabilisce che, per coloro che esercitano attività che si protraggono oltre le ore 24:00, "il documento riepilogativo è emesso al termine dell'effettivo svolgimento dell'attività con riferimento alla data di inizio dell'evento" e con un datato documento di prassi (circ. 8/04/2016 n. 12/E, risposta 18.1), emesso prima del telematico, l'Agenzia delle Entrate aveva chiarito, preliminarmente, che la detta norma speciale poteva essere applicata a tutti gli esercenti attività con chiusura successiva alla mezzanotte, aprendo alla possibilità di emettere lo scontrino di chiusura giornaliera al termine dell'effettivo svolgimento dell'attività", quindi ben oltre le ore 24:00. Si ritiene possibile, quindi, in alternativa alla chiusura e riapertura, in linea con la ratio della norma e del chiarimento, procedere con l'emissione del report di chiusura anche dopo la mezzanotte, nel quale saranno indicati tutti gli incassi eseguiti dall'apertura alla chiusura (oltre le 24:00) con invio del relativo flusso telematico sempre oltre la detta chiusura ma con registrazione contabile degli stessi corrispettivi alla data di invio del detto flusso telematico che, quindi, avviene nel giorno di chiusura e non in quello di apertura. Per esempio, locale notturno (o ristorante, bar, pizzeria o quant'altro) che apre alle ore 18:00 del 12/11/2022 (sabato) e chiude alle ore 02:00 del 13/11/2022 (domenica), l'invio del flusso avviene dopo le ore 02:00 del 13/11/2022 con contabilizzazione dei corrispettivi in tale ultima data (13/11/2022).**

## **Risposta**

Va rilevato che la norma richiamata (articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 544) riguarda gli esercenti attività di intrattenimento e non tutti coloro che svolgono commercio al minuto ed attività assimilate.

Peraltro, in merito si è osservato che «come già chiarito con la risposta ad interpellò n. 506 pubblicata il 10 dicembre 2019 nell'apposita sezione del sito della scrivente ([www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/normativa-e-prassi/risposte-agli-interpelli/interpelli](http://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/normativa-e-prassi/risposte-agli-interpelli/interpelli)), cui si rinvia per ogni ulteriore approfondimento, "i corrispettivi relativi alle attività spettacolistiche sono esclusi dall'obbligo di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 127 del 2015, in quanto tutti i dati relativi a titoli di accesso emessi sono già oggetto di separata trasmissione alla SIAE, in ossequio al decreto 13 luglio 2000, che provvede a metterli a disposizione dell'anagrafe tributaria. Resta, invece, l'obbligo dell'invio telematico dei dati dei corrispettivi relativi alle attività accessorie diverse dai biglietti d'ingresso, tradizionalmente documentati con scontrino o ricevuta fiscale."» (così la risposta n. 535, pubblicata il 20 dicembre 2019 con specifico riferimento alle attività di intrattenimento).

Per simili attività non si pone dunque alcun dubbio.

Quanto alle altre attività, cui la circolare n. 12/E dell'8 aprile 2016 ha esteso l'applicazione della norma richiamata, pur confermando le indicazioni ivi contenute - e dunque la possibilità di chiusura oltre le ore 24 ma con annotazione del corrispettivo con riferimento al giorno precedente - va altresì ricordato che nelle Specifiche Tecniche allegate al Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate prot. n. 182017 del 28 ottobre 2016, con successive modifiche ed integrazioni, si è evidenziato come i «*dati dei corrispettivi trasmessi si considereranno riferiti alla data riportata nel campo <DataOraRilevazione> dell'allegato "Allegato – Tipi Dati per i Corrispettivi– versione 7 – giugno 2020"*. In caso di chiusura di cassa oltre le ore 24 del giorno di apertura, al fine di una corretta imputazione dei dati dei corrispettivi e liquidazione IVA - soprattutto con riferimento ai giorni a cavallo del periodo di liquidazione - sarà quindi utile effettuare una prima chiusura di cassa entro le ore 24 del giorno di apertura.» (così la versione 10 giugno 2020).